

L'appello di Giovanni Piccardo, presidente della Federazione italiana licei e istituti non statali

# Paritarie, servono standard chiari

## Per migliorare occorre riqualificare la figura del gestore

DI SUSANNA BALDI

In questi 11 anni dall'entrata in vigore della parità scolastica, è stato rilevato che alcune norme della legge 62/2000, per la loro genericità e parzialità, sono state oggetto d'interpretazioni estemporanee e spesso contraddittorie, contenute in una cospicua serie di provvedimenti amministrativi e governativi, che ne hanno stravolto nel tempo l'originario intendimento.

La Federazione italiana licei e istituti non statali (Filins), nel quadro dell'auspicata revisione della legge 62/2000, ha più volte sottolineato che occorre anche riqualificare la figura del gestore, come responsabile della direzione della scuola non statale, con particolare riferimento a quella paritaria.

La norma, mentre individua espressamente i requisiti che deve possedere il preside, come coordinatore delle attività didattiche, trascura di delineare con adeguata attenzione le prerogative relative a colui che effettivamente dirige l'organizzazione nel suo complesso e ne determina l'impronta educativa. È innegabile, infatti, che la qualità del

servizio offerto, anche sotto l'aspetto morale, è legata alla professionalità ed alla personalità di questa figura.

Per raggiungere una maggiore qualità, occorre che tutto il settore della scuola non statale si dia un proprio regolamento, ossia un codice deontologico che gli consenta di assolvere alla sua alta funzione sociale e morale con caratteristiche di maggiore eccellenza.

A fronte di norme emanate dal Miur e dai vari organi amministrativi regionali, allo scopo di arginare alcuni comportamenti patologici, occorrerebbe invece riconsiderare e riqualificare la figura del gestore a cui si affida, insieme ai genitori, la primaria responsabilità di un importante servizio sociale, qual è quello dell'istruzione e della formazione dei nostri figli e quindi dei cittadini.

La diversa natura giuridica dell'ente (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) che amministra la scuola non deve costituire elemento di discriminazione, né per chi la gestisce,



Giovanni Piccardo, presidente Filins

sce, né per gli alunni, né per le loro famiglie; infatti, il servizio pubblico dell'istruzione e della formazione secondo la Costituzione, da cui scaturisce il Principio di sussidiarietà, può essere assolto indifferenzialmente sia da scuole istituite dallo Stato che dal privato.

È quindi legittimo parlare di scuola pubblica statale e di scuola pubblica non statale

con tutte le deduzioni che ne derivano.

Da tempo la Filins ha invocato l'emanazione di regole precise riguardanti i requisiti giuridici, morali e culturali specifici che dovrebbero possedere coloro che intendono aprire e gestire scuole non statali, tanto più quando queste aspirano alla parità:

Occorre che la qualifica di «Gestore di scuola paritaria» (ovvero di «Dirigente di scuola paritaria») sia ridefinita nelle sue peculiarità in funzione dell'alto compito sociale e formativo e delle responsabilità che egli assume nei confronti della cittadinanza e quindi dello stato,

che è l'unico garante del Sistema nazionale d'istruzione fin quando sussiste il «titolo legale di studio». In analogia ad altre categorie di esercenti di pubblici servizi e professionisti, il titolo di gestore (meglio definito come dirigente di scuola non statale) dovrebbe essere soggetto ad apposito esame di qualifica e ratificato in un elenco regionale, senza

per questo limitare la libertà costituzionale di istituire scuole private (art. 33).

È evidente che per realizzare questo programma occorre l'impegno del Miur e un'adeguata azione politica.

Attualmente, la figura del gestore è delineata nel dm n. 267 del 29 novembre 2007 che stabilisce quanto segue:

- il gestore, persona fisica o il rappresentante legale di ente pubblico o privato, deve documentare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 353 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e precisamente:
  - a. di essere cittadino italiano;
  - b. di aver compiuto il trentesimo anno di età;
  - c. di essere in possesso dei necessari requisiti professionali e morali (quali?).

«A noi», dichiara il professore Giovanni Piccardo, presidente della Filins, «il possesso di questi requisiti minimali e non definiti sembra insufficiente per una mansione così delicata. Ci auguriamo», conclude Piccardo, «che il nuovo esecutivo del palazzo della Minerva, in particolare il sottosegretario Elena Ugolini a cui ci rivolgiamo con grande stima e fiducia, prenda a cuore questo nostro appello».

—© Riproduzione riservata—

### RUBRICA DI CONTABILITÀ

## Gli agenti potranno sostituire i libri con estratti conto

Secondo la disposizione introdotta dall'art. 14, comma 10, della legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 12/11/2011), le aziende in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con «incassi e pagamenti interamente tracciabili» potranno dal prossimo anno sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili.

In attesa di auspici chiarimenti ministeriali proviamo a valutare a chi possa interessare tale norma, voluta dal legislatore oltre che per ridurre i costi amministrativi anche per incentivare l'uso dei mezzi tracciabili e, quindi, per combattere meglio l'evasione fiscale.

Non rientrano in tale agevolazione contabile le società di capitali, tra cui per esempio le piccole srl, poiché queste società sono obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria (libro giornale, libro degli inventari, dei conti di mastro e così via).

Il cerchio dei soggetti interessati alla norma si restringe pertanto alle ditte individuali, alle società di persone, agli enti non commerciali e ai professionisti, in contabilità semplificata.

Sarà necessario, a tal fine, un chiarimento entro la fine dell'anno 2011, che possa precisare gli obblighi a ca-

rico dei contribuenti.

La norma è rivolta ai soggetti in contabilità semplificata e pertanto l'agevolazione è limitata alla soppressione del registro Iva delle fatture emesse e del registro Iva delle fatture per acquisti, fermo restando che alcune annotazioni andranno ugualmente effettuate sia per determinare il reddito su cui pagare le imposte, sia per calcolare il debito o credito Iva.

In realtà i contribuenti dovranno quindi comunque tenere una piccola contabilità «interna», non ufficiale, necessaria per esempio per la compilazione degli studi di settore, per predisporre la dichiarazione annuale Iva, l'elenco dei clienti e dei fornitori (cosiddetto spesometro) nonché quello ai fini black-list e così via.

Inoltre, per vincere le presunzioni derivanti da accertamenti bancari, le aziende ed i professionisti, devono poter documentare movimento per movimento chi sia stato pagato o da chi arrivi l'incasso, quindi,

andranno sempre fatte una serie di annotazioni.

Tuttavia, proficuamente, in base alle nuove regole, l'azienda commerciale in contabilità semplificata potrà sostituire la tenuta delle scritture contabili con l'estratto conto bancario, a condi-

invece i contribuenti con molte movimentazioni e quelli che non possono rinunciare all'uso di contante dovranno procedere come sempre.

Ai fini operativi, i contribuenti che in passato avessero optato per la tenuta della contabilità ordinaria, potranno ritornare a tenere quella semplificata revocando l'opzione anzidetta attraverso la barratura della casella «Revoca» del rigo VO20 della dichiarazione Iva.

Un'ulteriore considerazione riguardante le imprese è che, per determinare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, resta applicabile il principio di competenza economica.

Per gli agenti di commercio rilevano, quindi, i ricavi e i costi maturati nel periodo d'imposta, e non quelli incassati e pagati nell'anno (il contrario vale per i professionisti): per esempio si devono considerare nella determinazione del reddito 2011 i ricavi e i costi che, pur se incassati o pagati nel 2012, sono di competenza del periodo 2011.

Vincenzo D'Andò

—© Riproduzione riservata—

COMMERCIALISTA  
TELEMATICO.com

zione che tutti i movimenti finanziari transitino da quel documento, cioè che siano interamente tracciabili, senza utilizzo quindi di denaro contante.

Potranno essere tanti gli agenti di commercio che se ne vorranno avvalere, soprattutto coloro i quali hanno pochi movimenti, per esempio una sola fattura attiva al mese per provvigioni attive e poche operazioni di acquisto;

Federazione Italiana Licei Linguistici  
e Istituti Scolastici Non Statali  
Sede F.I.L.I.N.S. Via Ticino 45, 00015 - Monterotondo (RM) -  
TEL/FAX - 06.90627302 - 06.90627793  
<http://www.associazionefilins.it>